



N. verbale: 9

N. delibera: 43

dd. 19 dicembre 2023

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 19 dicembre 2023 alle ore 20.00 con la presenza dei signori:

1) Alessia BANCİ	P	10) Riccardo MARCHESAN	P
2) Paolo BARBANA	P	11) Simon MIANI	P
3) Enrico BORTOLUS	P	12) Paola Francesca MORETTO	P
4) Massimo BRUNO	P	13) Matteo NEGRARI	A
5) Andrea BURLINI	P	14) Sara PARONITTI	P
6) Igor CERNIC	P	15) Flavio PIZZOLATO	P
7) Diego DELUISA	P	16) Manuel SANTORO	A
8) Riccardo FARAONE	A	17) Claudio ZEARO	P
9) Daria GHERLANI	P		

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan

Assiste il Segretario Comunale Mitja BUZAN

***Proponente***

Area:

Servizio: Area Risorse

Unità Operativa: Tributi

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE  
AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024**

## RELAZIONE

---

PREMESSO che:

- la legge 14 novembre 2022, n. 17 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;

CONSIDERATO che:

L'art. 9 della Legge Regionale 08.11.2022 n. 17 stabilisce:

- al *comma 1* che l'aliquota di imposta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e consente ai Comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- al *comma 2* che l'aliquota di imposta per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4, è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 3* che l'aliquota di imposta per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 4* che l'aliquota di imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del decreto legge 30.12.1993, n. 557 è pari allo 0,1 per cento e consente ai Comuni di poterla solo diminuire fino all'azzeramento;
- al *comma 5* che l'aliquota di imposta per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e consente ai Comuni di poterla aumentare sino allo 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 6* che l'aliquota di imposta per le aree fabbricabili è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di poterla aumentare sino allo 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 7* che l'aliquota di imposta per i fabbricati strumentali all'attività economica è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di poterla aumentare sino allo 0,96 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al *comma 8* che l'aliquota di imposta per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 è pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di poterla aumentare sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 11 comma 1 lett. h) della L.R. 17/22 il quale prevede l'esenzione dall'imposta dei c.d. "Beni merce", peraltro non soggetti ad obblighi di pagamento già nel 2022;

La Legge Regionale 17/2022 sopra citata ha apportato inoltre alcuni aspetti innovativi rispetto alla norma nazionale (Legge 160 del 27.12.2019); di seguito si riassumono i principali:

**con riferimento alle fattispecie imponibili:**

□ **con riferimento all'abitazione principale**, mentre la norma nazionale, al comma 759, prevede l'esclusione dall'imposta, la norma Regionale, all'art. 11, ne ha previsto l'esenzione.

Rimangono invece sempre assoggettate all'imposta le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

□ è stata introdotta una nuova categoria riferita ai **fabbricati strumentali all'attività economica**. Fino all'anno 2022 tale categoria era inserita nella macrocategoria "altri fabbricati".

La nuova norma, all'art. 18 "Disposizioni transitorie", ha previsto un periodo "transitorio" per l'anno 2023 e un periodo "a regime" in vigore dal 01.01.2024.

**con riferimento ai fabbricati di categoria "D":**

□ la norma nazionale (Legge 160/2019) prevede che i contribuenti possessori di immobili di cat. "D" versino direttamente allo Stato, tramite il modello F24, l'importo pari allo 0,76% dell'imposta;

□ la nuova norma Regionale (L.R. 17/2022) ha previsto che dal 01.01.2023 l'importo dovuto dal contribuente possessore di immobili di cat. "D" venga versato dallo stesso direttamente al Comune.

Richiamato l'art. 14 "obbligo di pubblicazione" il quale ha stabilito:

□ al **comma 1** che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, i Regolamenti comunali e le delibere dei Consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 "*Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 16.06.1998, n. 191*", secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'art. 13, comma 15bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011;

□ al **comma 2** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre di ciascun anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i Regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RITENUTO, ai fini dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) di dover approvare le aliquote con riferimento all'anno 2024 con decorrenza 01.01.2024;

VISTO:

□ l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di

previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

□ l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

CONSIDERATE, infine, le esigenze di bilancio per l'anno 2024;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267/2000.

### DEL I B ERA

**1) DI CONFERMARE** anche per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) già approvate per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:

ART.	C.	FATTISPECIE	ALIQUOTA
9	1	ABITAZIONE PRINCIPALE (e ASSIMILATE) CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE	0,40%
9	2	PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO, DIVERSO DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA	0,83%
9	3	PER I FABBRICATI AD USO ABITATIVO, DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA E ULTERIORI RISPETTO A QUELLI DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 2	0,83%
9	4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (esclusi i D/10)	0,00%
		FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE D/10	0,00%
9	7	FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA	0,83%
18	1	A/11 (fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, comma 1 lettera a) e dall'art. 9 commi 2 e 3); B (fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 "Esenzioni dall'imposta") C/5	0,83%
18	1		
18	1		
18	1	A/10 C/1 C/3	0,83%
18	1	D (fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4)	0,83%
9	5	TERRENI AGRICOLI	0,83%
9	6	AREE FABBRICABILI	0,83%
9	8	IMMOBILI DIVERSI non compresi nelle categorie precedenti	0,83%

**2) DI DARE ATTO** che l'art.9 comma 1 della L.R. n.17/22 dd 14/11/22 stabilisce che

all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **200 euro** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

3) **DI DEMANDARE** all'ufficio comunale competente la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rendere le aliquote e le detrazioni qui approvate applicabili dal 1° gennaio 2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Vista l'assenza di interventi;

Posto in votazione dal Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, il presente punto all'ordine del giorno;

Con 9 (nove) voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 (cinque) voti di astensione (*Consiglieri Gherlani, Bruno, Bortolus, Burlini, Miani*), espressi da 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata votazione,

Con 9 (nove) voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 (cinque) voti di astensione (*Consiglieri Gherlani, Bruno, Bortolus, Burlini, Miani*), espressi da 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Presidente***  
*Riccardo Marchesan*

***Il Segretario Comunale***  
*Mitja BUZAN*